Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **990**.
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti . Pag. 18

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **991**.
Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori . Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **992**.
Concessione dell'autonomia amministrativa, a decorrere dal 1° ottobre 1969, a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri. Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **993**.
Mutamento della denominazione della frazione « Mondonio » in quella di « Mondonio San Domenico Savio », in provincia di Asti . . . . Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **994**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **995**.
Riordinamento degli studi della facoltà di architettura. Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **996**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 36

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino . . . . Pag. 36

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 ottobre 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda . . . . Pag. 36

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo . . . . Pag. 37

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 37

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 37

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 37

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . Pag. 37

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 37

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 37

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 37

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 37

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 37

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 38

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 38

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammonprilled » Pag. 38

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Beta 70 » . Pag. 38

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 38

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Sostituzione del segretario nella commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 1969-70 Pag. 39

Sottufficiali e sottocapi del CEMM da ammettere alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70 . . . . . . Pag. 39

Ministero della marina mercantile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia Pag. 39

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale . . . Pag. 39

Ufficio veterinario provinciale di Ancona: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona Pag. 39

Ufficio veterinario provinciale di Teramo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo . . . . . Pag. 40

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **990**.

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonchè dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone.

Art. 2.

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilità per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico.

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 4.

Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a*) nonchè gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli indicati dall'articolo 1 ultimo comma, o da natanti adibiti al servizio pubblico;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo 1 e al secondo comma dell'articolo 2;

d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera *b*).

Art. 5.

Non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole.

I veicoli appartenenti allo Stato non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge fino al 31 dicembre 1971.

Art. 6.

Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere stipulata, per la durata della permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della presente legge, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia presso il quale l'assicurato si intende domiciliato, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprietà di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonchè a quelli di proprietà di Stati esteri e di Organizzazioni internazionali.

Art. 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonchè le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Il conducente del veicolo deve avere con sè il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge.

Art. 8.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.

Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella *A* allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonchè dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Capo II

DELL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10.

L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 11.

Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti, secondo le modalità e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore a un anno.

Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, le tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe stabilite ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge. All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione, l'assicurando dovrà dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri nei quali sia stato coinvolto nel biennio precedente e indicare l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato.

Art. 12.

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« *Riserva premi e riserva sinistri.* — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati.

E' data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modalità particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto.

Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilità patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilità anche le attività vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42 ».

Art. 13.

Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dell'esercizio, che le imprese debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Art. 14.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.

Art. 15.

Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

Art. 16.

L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche

di cui all'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'articolo 12 della presente legge;

2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

4) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti nè rinnovare quelli esistenti.

E' fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 17.

In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni.

L'approvazione è data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

Il trasferimento del portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto in altra impresa dell'intero portafoglio.

La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Capo III

DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 18.

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Fino alle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge, l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 19.

E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), il risarcimento è dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c*) è dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », può intervenire nel processo, anche in grado di appello.

Art. 20.

Il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo,

lettere *a*) e *b*), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera *c*) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29; saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21

Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non può essere determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi esenti, per legge, dall'imposta.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

Art. 22.

L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere *a*) e *b*), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera *a*), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.

Art. 23.

Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera *c*) del primo comma dello stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

Art. 24.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.

L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

Art. 25.

Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronuncie relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

Art. 26.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere *a*) e *b*), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera *c*), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 27.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

Art. 28.

Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purchè ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantanamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione.

Art. 29.

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere *a*) e *b*), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Art. 30.

Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonchè il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

Art. 31.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », con le modalità che saranno stabilite nel

regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Capo IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 32.

Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000.

Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Art. 33.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioini della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

Art. 35.

Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.

Art. 36.

Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonchè quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.

Art. 37.

Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

Art. 38.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto lo aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Art. 39.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

Art. 40.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

Art. 41.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.

Art. 42.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1000 a lire 50.000.

Art. 43.

Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.

Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — RESTIVO — GAVA — BOSCO — COLOMBO E. — CARON — NATALI — SEDATI — GASPARI — DONAT-CATTIN — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO

TABELLA *A*

Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria stabiliti ai sensi dell'articolo 9 della legge

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;

20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a trenta;

150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta;

200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali;

40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;

50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 mimilioni per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore e 5 cavalli-vapore;

25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;

75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

15.000.000 per ogni persona danneggiata.

TABELLA *B*

RUOLI TECNICI ISPETTIVI

Carriera direttiva:

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	4
402	Ispettore superiore	6
325	Ispettore principale	8
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
		20

Carriera di concetto:

Coefficiente	Qualifica	Organico
—	—	—
500	Ispettore capo aggiunto .	1
402	Ispettore principale aggiunto .	2
325	Primo ispettore aggiunto .	3
271	Ispettore aggiunto 1ª classe	
229	Ispettore aggiunto 2ª classe	4
202	Ispettore aggiunto 3ª classe	
		—
		10
		—

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **991**.

Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;

3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

Art. 3.

Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico.

I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è così modificato:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni ».

Art. 5.

Il comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalità che saranno determinate dal comitato stesso, può disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per oltre tre mesi.

Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, può essere concesso per un periodo massimo di un anno.

La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno 18 delegati.

Il provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sarà trasmesso il relativo verbale della seduta del comitato dei delegati.

Art. 6.

L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di " non riscosso come riscosso „.

Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.

La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione ».

Art. 7.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3000 per qualsiasi decisione emessa da autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dall'autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di L. 15.000.

I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge.

Art. 8.

L'avvocato o procuratore che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi reiscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovrà versare alla Cassa forense un contributo di lire 300.000.

In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianità a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Per i periodi successivi, il versamento relativo è commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.

Art. 9.

E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorità indicate nell'articolo 8 della stessa legge.

La riscossione del contributo è demandata alle stesse autorità ed uffici cui anche è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

Art. 10.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5000.

Il contributo di lire 3000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Art. 11.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;

2) davanti alle preture: lire 1000;

3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado: lire 2000;

4) davanti alle corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello: lire 4000;

5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6000 ».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non solo ripetibili dai clienti.

Art. 12.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo anche se emesse in camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

b) i decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanza di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;

f) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;

l) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 800 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2000 per i decreti penali;

lire 4000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 7000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise;

lire 8000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici;

lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare;

lire 6000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera *i*) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;

lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;

lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;

lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni;

lire 2000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti.

Art. 13.

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali i seguenti contributi;

a) contributo di lire 3000 per ogni decreto di emancipazione;

b) contributo di lire 8000 sulle ordinanze di cancellazione di ipoteche;

c) contributo di lire 2000 sui verbali di deposito di somme di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 200.000 e contributo di lire 5000 se di valore superiore;

d) contributo di lire 1500 sui verbali di inventario, non redatti da notaio, se di valore fino a lire 50.000; contributo di lire 3000 se di valore fino a lire 500.000; contributo di lire 5000 se di valore superiore;

e) contributo di lire 20.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5.000.000; contributo di lire 40.000 se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 100.000 se di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 200.000 se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000 se di valore superiore.

Art. 14.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, non si applica per i certificati penali rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro.

Art. 15.

Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni.

Art. 16.

La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

Art. 17.

Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Art. 18.

Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **992**.

Concessione dell'autonomia amministrativa, a decorrere dal 1° ottobre 1969, a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, che prevede il riconoscimento degli istituti di istruzione tecnica come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento;

Visti gli articoli 68 e 69 della stessa legge 15 giugno 1931, n. 889, che, tra l'altro, dettano norme per la trasformazione in istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri degli istituti commerciali e commerciali e per geometri preesistenti;

Visti i regi decreti 31 agosto 1933, numeri 2260, 2261, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2201, 2271, 2202, 2203, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278, 2204, 2279, 2205, 2206, 2280, 2281, 2282, 2208, 2283, 2284, 2286, 2287, 2207, 2210, 2289, 2263. 2211. 2290. 2212. 2291, 2213, 2292, 2214, 2215, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2216, 2298, 2299, 2300, 2301, 2217, 2302, 2303, 2304, 2218, 2305, 2306, 2307, 2308, 2219, 2309, 2310, 2311, 2220, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2222, 2317, 2318, 2320, 2224, 2225, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2227, 2328, 2228, 2329, 2229, 2230, 2231, 2330, con i quali gli istituti elencati nel presente decreto sono stati riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824, il quale dispone che gli istituti trasformati ai sensi degli articoli 68 e 69 sopra citati continuino a funzionare secondo gli ordinamenti anteriori fino a quando non siano determinati i contributi dello Stato per il mantenimento;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2 del regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, l'art. 15 degli statuti delle singole istituzioni, approvati con i regi decreti sopra citati, rinvia ad un successivo provvedimento la determinazione del contributo dello Stato per il mantenimento degli istituti;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione al menzionato art. 15;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1969 il contributo dello Stato per il funzionamento autonomo degli istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri sotto elencati, è determinato nella misura di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro:

1) Istituto tecnico commerciale « Foderà » di Agrigento;

2) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci » di Alessandria;

3) Istituto tecnico commerciale « Buonarroti » di Arezzo;

4) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ascoli Piceno;

5) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Assisi;

6) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti;

7) Istituto tecnico commerciale « Amabile » di Avellino;

8) Istituto tecnico commerciale « G. Cesare » di Bari;

9) Istituto tecnico commerciale « Vitt. Eman. II » di Bergamo;

10) Istituto tecnico commerciale « Crescenzi » di Bologna;

11) Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Battisti » di Bolzano;

12) Istituto tecnico commerciale « Martini » di Cagliari;

13) Istituto tecnico commerciale « Rapisardi » di Caltanissetta;

14) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Camerino;

15) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Casale Monferrato;

16) Istituto tecnico commerciale « Gemmellaro » di Catania;

17) Istituto tecnico commerciale « Grimaldi » di Catanzaro;

18) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Chiavari;

19) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Chieti;
20) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Civitavecchia;
21) Istituto tecnico commerciale di Como;
22) Istituto tecnico commerciale « Pezzullo » di Cosenza;
23) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Cremona;
24) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Cuneo;
25) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Faenza;
26) Istituto tecnico commerciale « Monti » di Ferrara;
27) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze;
28) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Forlì;
29) Istituto tecnico commerciale « V. E. II » di Genova;
30) Istituto tecnico commerciale « Abba » di Genova-Sampierdarena;
31) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Imperia;
32) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Jesi;
33) Istituto tecnico commerciale e per geometri dell'Aquila;
34) Istituto tecnico commerciale « Da Passano » di La Spezia;
35) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lecce;
36) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lecco;
37) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Legnano;
38) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Livorno;
39) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lodi;
40) Istituto tecnico commerciale di Lovere;
41) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera;
42) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Macerata;
43) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Mantova;
44) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Melfi;
45) Istituto tecnico commerciale « Jaci » di Messina;
46) Istituto tecnico commerciale « Cattaneo » di Milano;
47) Istituto tecnico commerciale « Verri » di Milano;
48) Istituto tecnico commerciale « Barozzi » di Modena;
49) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Modica;
50) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Mondovì;
51) Istituto tecnico per geometri « Della Porta » di Napoli;
52) Istituto tecnico commerciale « Pagano » di Napoli;
53) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Novara;
54) Istituto tecnico per geometri « Belzoni » di Padova;
55) Istituto tecnico commerciale « Crispi » di Palermo;
56) Istituto tecnico per geometri « Parlatore » di Palermo;
57) Istituto tecnico commerciale « Melloni » di Parma;
58) Istituto tecnico commerciale « Bordoni » di Pavia;
59) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Perugia;
60) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pesaro;
61) Istituto tecnico commerciale e per geometri « Acerbo » di Pescara;
62) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Piacenza;
63) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pinerolo;
64) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pisa;
65) Istituto tecnico commerciale « Pacini » di Pistoia;
66) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ravenna;
67) Istituto tecnico commerciale « R. Piria » di Reggio Calabria;
68) Istituto tecnico commerciale di Reggio Emilia;
69) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Rimini;
70) Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;
71) Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;
72) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Rovereto;
73) Istituto tecnico commerciale « De Amicis » di Rovigo;
74) Istituto tecnico commerciale « Lamarmora » di Sassari;
75) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Savona;
76) Istituto tecnico commerciale « Rizza » di Siracusa;
77) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Sondrio;
78) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Sora;
79) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Spoleto;
80) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Teramo;
81) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Terni;
82) Istituto tecnico commerciale « Sommeiller » di Torino;
83) Istituto tecnico commerciale « Calvino » di Trapani;
84) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci » di Trieste;
85) Istituto tecnico commerciale « Zanon » di Udine;

86) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Varese;

87) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Velletri;

88) Istituto tecnico commerciale « Sarpi » di Venezia;

89) Istituto tecnico commerciale e per geometri « Lorgna » di Verona;

90) Istituto tecnico commerciale « Fusinieri » di Vicenza;

91) Istituto tecnico commerciale « P. Savi » di Viterbo.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 166. — CARUSO

Tabella dei contributi per il funzionamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri, a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Istituto		Contributo
1) Istituto tecnico commerciale « Faderà » di Agrigento	L.	93.550.000
2) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci » di Alessandria	»	179.450.000
3) Istituto tecnico commerciale « Buonarroti » di Arezzo	»	124.900.000
4) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ascoli Piceno	»	92.100.000
5) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Assisi	»	61.750.000
6) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti	»	92.100.000
7) Istituto tecnico commerciale « Amabile » di Avellino	»	122.600.000
8) Istituto tecnico commerciale « G. Cesare » di Bari	»	122.600.000
9) Istituto tecnico commerciale « V. Eman. II » di Bergamo	»	184.850.000
10) Istituto tecnico commerciale « Crescenzi » di Bologna	»	181.300.000
11) Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Battisti » di Bolzano	»	146.350.000
12) Istituto tecnico commerciale « Martini » di Cagliari	»	301.500.000
13) Istituto tecnico commerciale « Rapisardi » di Caltanissetta	»	93.550.000
14) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Camerino	»	61.750.000
15) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Casale Monferrato	»	92.100.000
16) Istituto tecnico commerciale « Gemmellaro » di Catania	»	151.800.000
17) Istituto tecnico commerciale « Grimaldi » di Catanzaro	»	122.600.000
18) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Chiavari	»	92.100.000
19) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Chieti	»	92.100.000
20) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Civitavecchia	»	120.850.000
21) Istituto tecnico commerciale di Como	L.	125.800.000
22) Istituto tecnico commerciale « Pezzullo » di Cosenza	»	153.450.000
23) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Cremona	»	205.750.000
24) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Cuneo	»	90.850.000
25) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Faenza	»	92.100.000
26) Istituto tecnico commerciale « Monti » di Ferrara	»	184.850.000
27) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze	»	231.200.000
28) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Forlì	»	152.000.000
29) Istituto tecnico commerciale « V.E.II » di Genova	»	181.300.000
30) Istituto tecnico commerciale « Abba » di Genova-Sampierdarena	»	125.800.000
31) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Imperia	»	92.100.000
32) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Jesi	»	90.850.000
33) Istituto tecnico commerciale e per geometri di L'Aquila	»	120.850.000
34) Istituto tecnico commerciale « Da Passano » di La Spezia	»	152.350.000
35) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lecce	»	205.200.000
36) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lecco	»	148.400.000
37) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Legnano	»	93.550.000
38) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Livorno	»	211.850.000
39) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lodi	»	148.400.000
40) Istituto tecnico commerciale di Lovere	»	34.600.000
41) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera	»	92.100.000
42) Istituto tecnico commerciale o per geometri di Macerata	»	120.850.000
43) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Mantova	»	176.400.000
44) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Melfi	»	85.300.000
45) Istituto tecnico commerciale « Jaci » di Messina	»	270.450.000
46) Istituto tecnico commerciale « Cattaneo » di Milano	»	215.350.000
47) Istituto tecnico commerciale « Verri » di Milano	»	213.350.000
48) Istituto tecnico commerciale « Barozzi » di Modena	»	271.450.000
49) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Modica	»	156.750.000
50) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Mondovì	»	92.100.000
51) Istituto tecnico per geometri « Della Porta » di Napoli	»	168.100.000
52) Istituto tecnico commerciale « Pagano » di Napoli	»	181.300.000
53) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Novara	»	176.400.000
54) Istituto tecnico per geometri « Belzoni » di Padova	»	113.750.000
55) Istituto tecnico commerciale « Crispi » di Palermo	»	241.550.000
56) Istituto tecnico per geometri « Parlatore » di Palermo	»	168.100.000
57) Istituto tecnico commerciale « Melloni » di Parma	»	217.400.000
58) Istituto tecnico commerciale « Bordoni » di Pavia	»	123.500.000
59) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Perugia	»	149.700.000
60) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pesaro	»	147.200.000
61) Istituto tecnico commerciale e per geometri « Acerbo » di Pescara	»	150.450.000
62) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Piacenza	»	122.050.000

63) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pinerolo .	L. 90.850.000
64) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pisa	» 205.750.000
65) Istituto tecnico commerciale « Pacini » di Pistoia	» 154.550.000
66) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ravenna	» 149.700.000
67) Istituto tecnico commerciale « R. Piria » di Reggio Calabria	» 211.300.000
68) Istituto tecnico commerciale di Reggio Emilia	» 154.000.000
69) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Rimini	» 152.850.000
70) Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma	» 357.300.000
71) Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma	» 211.300.000
72) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Rovereto	» 117.450.000
73) Istituto tecnico commerciale « De Amicis » di Rovigo	» 93.550.000
74) Istituto tecnico commerciale « Lamarmora » di Sassari	» 150.450.000
75) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Savona	» 122.050.000
76) Istituto tecnico commerciale « Rizza » di Siracusa	» 151.800.000
77) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Sondrio	» 118.700.000
78) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Sora	» 92.100.000
79) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Spoleto	» 61.750.000
80) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Teramo	» 120.850.000
81) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Terni	» 177.050.000
82) Istituto tecnico commerciale « Sommeiller » di Torino	» 246.150.000
83) Istituto tecnico commerciale « Calvino » di Trapani	» 122.600.000
84) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci » di Trieste	» 148.400.000
85) Istituto tecnico commerciale « Zanon » di Udine	» 198.450.000
86. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Varese	» 177.050.000
87) Istituto tecnico commerciale e per geometri di Velletri	» 90.850.000
88) Istituto tecnico commerciale « Sarpi » di Venezia	» 93.550.000
89) Istituto tecnico commerciale e per geometri « Lorgna » di Verona .	» 231.200.000
90) Istituto tecnico commerciale « Fusinieri » di Vicenza .	» 155.350.000
91) Istituto tecnico commerciale « P. Savi » di Viterbo	» 123.500.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **993**.

Mutamento della denominazione della frazione « Mondonio » in quella di « Mondonio San Domenico Savio », in provincia di Asti.

IL PRESIDENDE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 26 del 1° aprile 1965, con la quale il consiglio comunale di Castelnuovo Don Bosco (Asti) ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Mondonio » si mutata in quella di « Mondonio San Domenico Savio »;

Vista la deliberazione n. 93 del 20 luglio 1965, con la quale il consiglio provinciále di Asti ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Mondonio » del comune di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, è mutata in quella di « Mondonio San Domenico Savio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 163. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **994**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli da 129 a 134 relativi alla scuola di specializzazione in igiene che muta denominazione in quella di igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 129. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è articolata in quattro orientamenti: *a*) Sanità pubblica; *b*) Laboratorio; *c*) Igiene e direzione ospedaliera; *d*) Igiene e medicina scolastica.

Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Sono ammessi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Sono previste decurtazioni di un anno: *A*) per il personale medico di ruolo della amministrazione sanitaria centrale e periferica; *B*) per il personale medico di ruolo degli istituti universitari di igiene e microbiologia; *C*) per i candidati in possesso del diploma di specializzazione in: igiene, igiene e medicina scolastica, igiene e tecnica ospedaliera, scienza dell'alimentazione, microbiologia, medicina del lavoro, malattie infettive, medici laboratoristi.

Art. 130. — Il numero massimo degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso (totale settantacinque iscritti).

Art. 131. — Il programma di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e direzione ospitaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione a istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Art. 132. — Le materie complementari, una per anno a scelta dell'iscritto sono le seguenti:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologica;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Art. 133. — Gli esami di profitto si svolgono al termine di ogni anno di corso.

Art. 134. — Per il diploma l'iscritto preparerà una dissertazione scritta su argomento concordato col direttore della scuola. Tale dissertazione sarà discussa davanti alla commissione di diploma; seguirà un esame pratico su argomento della scuola.

Gli articoli da 197 a 203 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **995.**

Riordinamento degli studi della facoltà di architettura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica degli ordinamenti didattici vigenti per gli studi del corso di laurea in architettura;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in architettura, di cui alla tabella XXX del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di cinque anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in architettura saranno modificati per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Le facoltà di architettura hanno l'obbligo di inserire tra le materie complementari, proposte in numero di quattordici, quelle insegnate da professori di ruolo quando questi non possano essere utilizzati in materie fondamentali.

Hanno pure l'obbligo, transitorio, di inserire quelle materie complementari che possono essere insegnate da docenti già incaricati di materie fondamentali assorbite o soppresse, ma soltanto per tutta la durata degli incarichi loro conferiti. Per tale periodo le materie complementari possono essere portate eccezionalmente a diciotto.

Art. 4.

Lo studente in corso, o fuori corso, può optare per il nuovo ordinamento. In tale caso la facoltà stabilirà per ciascuno studente le modalità per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 174. — CARUSO

TABELLA XXX

Laurea in architettura

Durata del corso degli studi: cinque anni (è abolita la divisione in biennio e triennio).

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di maturità artistica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2. Arredamento (annuale);
3. Composizione architettonica (quinquennale);
4. Disegno e rilievo (annuale);
5. Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6. Fisica (semestrale);
7. Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8. Geometria descrittiva (annuale);
9. Igiene edilizia (semestrale);
10. Statica (annuale);
11. Restauro dei monumenti (annuale);
12. Scienza delle costruzioni (annuale);
13. Storia dell'architettura (biennale);
14. Tecnica delle costruzioni (annuale);
15. Tecnologia dell'architettura (biennale);
16. Urbanistica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Letteratura italiana;
2. Plastica ornamentale;
3. Lingua straniera;
4. Arte dei giardini;
5. Scenografia;
6. Decorazione;
7. Materie giuridiche;
8. Applicazione di geometria descrittiva;
9. Architettura sociale;
10. Allestimento e museografia;
11. Indirizzi dell'architettura moderna;
12. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
13. Complementi di matematica;
14. Consolidamento ed adattamento degli edifici;
15. Disegno dal vero;
16. Ponti e grandi strutture;
17. Impianti speciali;
18. Istituzioni di storia dell'arte;
19. Illuminazione e acustica nell'edilizia;
20. Letteratura artistica;
21. Pianificazione territoriale urbanistica;
22. Progettazione artistica per l'industria;
23. Storia dell'urbanistica;
24. Geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25. Tipologia strutturale;
26. Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27. Materiali da costruzione speciali;
28. Complementi di fisica;
29. Costruzioni in zone sismiche;
30. Sociologia;
31. Economia dello spazio;
32. Topografia;
33. Analisi dei sistemi urbani.

Ogni insegnamento fondamentale porta l'indicazione della durata.

Ogni insegnamento complementare, a giudizio di ciascuna facoltà, potrà avere durata semestrale o annuale.

Ciascuna facoltà stabilirà le norme per gli esami nelle materie a corso pluriennale.

Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non è stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti	Analisi matematica e geometria analitica
Scienza delle costruzioni	Statica
Composizione architettonica	Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per questa materia non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 996.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 180 è modificato nel senso che il primo e il secondo comma relativi alle norme per il numero degli iscritti sono soppressi.

Gli articoli 184 e 186 concernenti le norme di iscrizione con abbreviazione di corso sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 173. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 4053 del 24 maggio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato, fra l'altro, di classificare tra le provinciali la strada « dell'Eremo » che collega la strada provinciale Montefeltresca nei pressi di Villagrande, con l'Eremo, facente parte della strada Monte Carpegna - Eremo - Monteboaggine - Villagrande », della lunghezza di km. 6 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1465 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 6 + 500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11880)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 ottobre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1969, il consiglio comunale di Atripalda è stato sciolto e la gestione del comune medesimo è stata affidata ad un commissario straordinario.

Il predetto commissario straordinario ha in corso di studio e di adozione numerosi provvedimenti connessi al riordinamento amministrativo dell'ente e alla realizzazione di importanti e improcrastinabili opere pubbliche.

Si ritiene pertanto indispensabile, sotto il profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già impostati da parte del commissario straordinario mediante proroga per altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, della gestione straordinaria del comune di Atripalda.

Avellino, addì 29 ottobre 1969

Il prefetto: CATALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1969 con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Atripalda ed è stata affidata la gestione del comune stesso ad un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità, per i motivi amministrativi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare per altri tre mesi la gestione straordinaria del comune medesimo;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda affidata al commissario straordinario dott. Giuseppe Basile, funzionario di prefettura, è prorogata di tre mesi.

Il commissario straordinario del comune di Atripalda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 29 ottobre 1969

Il prefetto: CATALDI

(12099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16644/3795, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menecola Antonio, nato il 27 novembre 1936 in Roseto Valfortore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 20 riportata in catasto alla particella n. 129 parte, del foglio di mappa n. 138 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 20-*b*.

(12051)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6425/4329, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 96, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma 2° e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 5.545.375 (lire cinquemilionicinquecentoquarantacinquemilatrecentosettantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Strongoli (Catanzaro), della superficie di ettari 153.64.20, nei confronti della ditta GIUNTI Pietro di Leonardo e MASSARA Francesco fu Filippo, per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.345.000, già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6118/4022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960) — nella misura di L. 3.200.375.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 156 sopra citata, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 2.831.342 (lire duemilioniottocentotrentunomilatrecentoquarantadue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.030.000 (lire seimilionitrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugnò 1969.

(11851)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad' effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12017)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1969, il comune di Oristano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12112)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1969, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.800.000, per la copèrtura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12023)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.093.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12018)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.025.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12019)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.673.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12020)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.239.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12024)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1969, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12025)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1969, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12111)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1969, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12026)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammonprilled »

L'esplosivo da mina denominato « Ammonprilled », che la Società italiana esplosivo Cheddite intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Aulla (Massa Carrara), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria; con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12073)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Beta 70 »

L'esplosivo da mina denominato « Beta 70 », che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della Società esplosivi industriali, sito in Ghedi, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed escritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12074)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,77	627,10	626,92	628,40	627 —	625,50	627,25	628,40	625,50	627,15
$ Can.	584,60	584,30	584,50	585,85	583,60	582,40	584,50	585,85	582,40	584,50
Fr. Sv.	145,09	145,10	145 —	145,335	144,80	144,69	145,05	145,335	144,69	145,20
Kr. D.	83,80	83,75	83,75	83,93	83,80	83,65	83,78	83,93	83,65	83,80
Kr. N. .	87,93	87,80	87,80	87,98	87,80	87,70	87,82	87,98	87,70	87,90
Kr. Sv.	121,51	121,42	121,45	121,64	121,20	121,16	121,48	121,64	121,16	121,50
Fol. . .	172,98	173,02	173,02	173,34	172,80	172,68	173,10	173,34	172,68	172,95
Fr. B. .	12,63	12,625	12,6450	12,65375	12,64	12,63	12,66	12,65375	12,63	12,63
Franco francese	112,93	112,80	112,78	113,02	112,80	112,60	113,01	113,02	112,60	112,90
Lst.	1506,80	1505,50	1504,60	1508,45	1504,50	1501,50	1505,45	1508,45	1501,50	1505,50
Dm. occ.	170.12	170,10	170,04	170,405	169,90	169,55	170,25	170,405	169,55	170,05
Scell. Austr. .	24,30	24,30	24,26	24,3225	24,30	24,15	24,32	24,3225	24,15	24,30
Escudo Port.	22,07	22,05	22,05	22,09	22,15	22,02	22,075	22,09	22,02	22,07
Peseta Sp. .	8,97	8,97	8,97	8,9835	9 —	8,85	8,9875	8,9835	8,85	8,95

Media dei titoli del 2 gennaio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,70
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	90,325
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,075
» 5 % (Beni Esteri) . .	89,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,875
» 5,50 % » » 1968-83	96,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,35
» » » 5,50 % 1977 .	99,525
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,825
1 Dollaro canadese	585,175
1 Franco svizzero	145,192
1 Corona danese	83,855
1 Corona norvegese	87,90
1 Corona svedese	121,56
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,657
1 Franco francese . .	113,015
1 Lira sterlina	1506,95
1 Marco germanico . . .	170,327
1 Scellino austriaco . . .	24,321
1 Escudo Port.	22,082
1 Peseta Sp.	8,985

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario nella commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 18 marzo 1969 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centoventi al Corpo di stato maggiore e quaranta ai Corpi tecnici (genio navale ed Armi navali) - anno accademico 1969-70, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1969, registro n. 14 Difesa, foglio n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1969 relativo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare anno accademico 1969-70;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Bruno Milo, per inderogabili esigenze di servizio, a decorrere dal 6 ottobre 1969, è sostituito dal consigliere di 1ª classe dott. Ignazio Gramaglia quale segretario senza voto nella commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, anno accademico 1969-70.

Il presente decreto sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1969
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 146

(12158)

Sottufficiali e sottocapi del CEMM da ammettere alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale in data 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1969, Registro n. 14 Difesa, foglio n. 369, con il quale è stato indetto per l'anno 1969-70 il concorso per la ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosessanta allievi ufficiali;

Decreta:

Il numero dei sottufficiali e sottocapi del CEMM da ammettere alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1969-70, è così stabilito:

n. 1 per qualsiasi Corpo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1969
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 205

(12159)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (Anno XXI, giugno 1969, dispensa 6ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami a 4 posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1968.

(12156)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 6 del mese di giugno 1969, messo in distribuzione il 5 dicembre 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967.

(12054)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4930 in data 15 dicembre 1968, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1968;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Lupini Luigi	punti	79,136
2. Ilari Gino	»	78,248
3. Quadri Alberto	»	77,675
4. Ottaviani Ugo	»	76,908
5. Belvederesi Vittorio	»	75,671
6. Cuicchi Cesare	»	68,557
7. Battistelli Enrico	»	66,182
8. Canneto Amneris	»	65,908
9. Emiliozzi Mario	»	65,388
10. Vico Giuseppe	»	65,151
11. Zinci Antonio	»	61,747
12. Schiavone Francesco	»	60,389

13. Giordani Gianforte	punti	60,328
14. Pauri Alberto	»	58,000
15. Gattari Corrado	»	55,992
16. Picchi Giuseppe	»	55,518
17. Spolito Giorgio	»	54,000
18. Lutta Annibale	»	50,729
19. Madella Amadei Daniele	»	47,000
20. Mastrocola Luigi	»	46,020
21. Brugiati Mietti Bruno	»	46,000
22. Dell'Aquila Alfredo	»	46,000
23. Pasquali Cesarino	»	46,000
24. Conte Angelo Giorgio	»	45,300
25. Bolognesi Paolo	»	45,000
26. Formica Antonio	»	43,622
27. Attili Attilio	»	43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7934, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Lupini Luigi: Santamarianuova (condotta unica);
2) Ilari Gino: Ostra Vetere (condotta unica);
3) Quadri Alberto: Castelplanio, Poggio S. Marcello e Rosora (condotta consorziale);
4) Ottaviani Ugo: Morro d'Alba (condotta unica).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi agli albi della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Ancona, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(11944)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 292 in data 29 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Teramo, nonchè la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Teramo;

Visto il decreto del medico provinciale di Teramo n. 4641 del 15 dicembre 1969, con il quale il dott. Luigi Natali, veterinario condotto del comune di Teramo, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in argomento ai sensi della legge 8 maggio 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 292 in data 29 marzo 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario di Teramo;

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di patologia e clinica medica veterinaria, facoltà di veterinaria di Milano;

Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di anatomia patologica veterinaria e patologia generale, facoltà veterinaria di Milano;

Natali dott. Luigi, veterinario condotto di Teramo.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Teramo, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 15 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: MARTINI

(12059)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.